



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA 01 SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 2024 – CIG: 8803583284
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

TITOLO I: OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per minori diversamente abili, per l'Ambito territoriale "Valle Brembana", per il periodo 01/09/2021-31/07/2024.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili- attraverso progetti educativi individualizzati- erogati prevalentemente in contesto scolastico, vuole essere una risposta ai bisogni di promozione delle condizioni di benessere e di inclusione scolastica e sociale della persona.

Il servizio risponde a quanto disposto da:

- L.104/1992 e successive integrazioni,
 - L. 297/1994 Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
 - L.328/2000,
 - L.3/2008 e s.m.i.,
 - Linee Guida del 4 agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca,
 - Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2185 del 04/08/2011 avente ad oggetto "Determinazione in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica";
 - Legge 13 Luglio 2015, n. 107 (c. 181 delega al Governo) riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 - Decreto Legislativo 66/2017 "Inclusione Scolastica degli alunni con Disabilità";
2. Il servizio oggetto del presente capitolato è costituito dal complesso di prestazioni di natura socioassistenziale aventi i seguenti obiettivi:
- promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
 - favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
 - collaborare, alla costruzione e realizzazione del "Progetto di Vita dell'alunno diversamente abile in raccordo con tutte le parti coinvolte, in primis la famiglia;
 - contribuire a realizzare il diritto all'istruzione, garantito dalla legge 53/2003, favorendo l'integrazione scolastica finalizzata alla promozione della personalità e alla piena formazione degli alunni con disabilità secondo le proprie capacità;

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

1. Il servizio è garantito alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nei comuni della Valle Brembana, con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), da parte della scuola e dei servizi sociali e sanitari coinvolti, quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. La famiglia è responsabile del progetto individualizzato dello studente disabile minorenni e resta quindi il principale riferimento per tutti i soggetti coinvolti.

3. L'assistenza educativa scolastica rientra nei servizi di supporto all'integrazione scolastica e pertanto, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, viene attivata a seguito di valutazione da parte del Collegio di Accertamento ATS per le situazioni con diagnosi funzionale del servizio UONPIA territoriale di riferimento.

ARTICOLO 4 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le sedi delle istituzioni scolastiche ed educative frequentate dagli alunni disabili residenti nei Comuni della Valle Brembana che hanno conferito la gestione del servizio in oggetto alla Comunità Montana Valle Brembana allo stato attuale (*Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio De' Calvi, Olmo Al Brembo, Oltre Il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, ValBrembilla, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta*), e per i quali è prevista l'erogazione di interventi di assistenza educativa scolastica.

ARTICOLO 5 - DURATA

L'affidamento decorrerà dalla data del 01 Settembre 2021 e fino al 31 Luglio 2024.

ARTICOLO 6 - FABBISOGNO STIMATO

1. Il servizio AES, a livello puramente indicativo, prevede la seguente articolazione territoriale e oraria (RIFERITO ALL'A.S.2020/2021):

COMUNE	N. MINORI	N. ORE/SETT.	SEDE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
BRACCA	2	20	ABF DI SAN GIOVANNI BIANCO/ IC DI SAN PELLEGRINO TERME
BRANZI	2	18	IC ZOGNO / IC VALNEGRA/BRANZI
COSTA SERINA	2	22	IC COSTA SERINA
CUSIO	1	9	ABF DI SAN GIOVANNI BIANCO
DOSSENA	2	21	IC SAN PELLEGRINO TERME/DOSSENA
LENNA	3	32	PRIMARIA DI LENNA
MOIO DE CALVI	1	7	IC VALNEGRA
OLMO AL BREMBO	1	12	IC SAN GIOVANNI BIANCO
OLTRE IL COLLE	2	25	OLTRE IL COLLE /SERINA
PIAZZA BREMBANA	2	23	IC MUZIO BERGAMO / PRIMARIA DI LENNA
RONCOBELLO	2	18	PIAZZA BREMBANA
SAN PELLEGRINO TERME	10	126	ABF DI SAN GIOVANNI BIANCO/ IC ZOGNO /IC SAN PELLEGRINO TERME
SAN GIOVANNI BIANCO	9	106	SAN GIOVANNI BIANCO/ALBERGHIERO DI SAN PELLEGRINO TERME
SEDRINA	11	108	SEDRINA/ SAN PELLEGRINO TERME/ VILLA D'ALMÈ/ ZOGNO
SERINA	7	84	SERINA / ABF DI SAN GIOVANNI/ UBIALE C /ZOGNO/SEDRINA
UBIALE CLANEZZO	3	24	UBIALE/ZOGNO/SEDRINA
VAL BREMBILLA	12	165	VALBREMBILLA/ SCURI DI BERGAMO/ BERBENNO/ SAN GIOVANNI BIANCO
VALLEVE	1	6	BRANZI
VEDESETA	1	10	VEDESETA
TOTALI	74	836	

2. Il monte ore indicato in tabella potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Comuni, e su indicazione dell'Ente stesso. Nulla avrà a pretendere l'impresa aggiudicataria in caso di variazione a insindacabile giudizio dell'Ente stesso.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Comunità Montana Valle Brembana organizza il servizio per conto dei Comuni in gestione associata, ed accoglie le richieste di assegnazione di assistenza educativa scolastica pervenute dai comuni stessi.

2. L'assistente Sociale del Comune ha la regia con la famiglia del progetto di vita della persona disabile, mantiene quindi i rapporti con la famiglia e con i soggetti che a scuola e sul territorio realizzano gli interventi. In questo si avvale del supporto dell'Ufficio di Piano dell'Ambito.

3. L'individuazione dell'alunno che necessita di affiancamento dell'assistente educatore è di competenza dei collegi di accertamento per la disabilità come da Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2185 del 04/08/2011 avente ad oggetto "Determinazione in ordine al processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica";

4. La quantificazione del monte ore da dedicare ad ogni percorso educativo, è di competenza di ogni singolo Comune convenzionato, a partire dalle richieste della famiglia e della scuola e in base alle risorse di bilancio disponibili. L'assegnazione del monte ore per i minori frequentanti le scuole secondarie di secondo grado segue le disposizioni normative predisposte e rinnovate annualmente da Regione Lombardia;

5. L'Ente inoltra il quadro complessivo di richieste, così come approvate da ogni Comune aderente al servizio, all'impresa aggiudicataria con la declinazione delle ore e la sede degli istituti scolastici frequentati per ogni singolo Comune;

6. In ordine al monte ore si specifica che:

- all'assistente educatore vengono garantite n.2 ore mensili per le attività di programmazione e la partecipazione agli incontri.

- l'assistente educatore è assegnato allo studente o al gruppo di studenti e non alla classe;

- le ore non utilizzate per assenze occasionali dell'alunno costituiranno una riserva cui attingere, con modalità e tempi da concordare con l'impresa aggiudicataria e l'Ente/comune all'interno del monte ore destinato allo studente, per attività a scuola o sul territorio, purchè ricomprese nel percorso curriculare e nel progetto individualizzato del disabile;

- in caso di assenza dell'alunno, l'assistente non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso verrà riconosciuto l'orario del primo giorno di assenza non preavvisata;

- in caso di un'assenza prolungata, l'assistente educatore potrà essere autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio, mediante un progetto concordato fra il servizio sociale, la scuola e il servizio di neuropsichiatria infantile;

7. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza aggiuntiva dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'assistente educatore è tenuto, se richiesto e autorizzato dal comune, alla partecipazione alle gite scolastiche solo di un giorno, alle seguenti condizioni:

- per gite di un giorno si riconoscono all'assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
- vitto per l'assistente educatore sono a carico della scuola.

8. L'impresa aggiudicataria individua gli assistenti educatori di riferimento da destinare ad ogni singolo alunno, curandone i necessari abbinamenti anche per garantire la necessaria continuità educativa nei vari anni scolastici e limitando gli eventuali turn-over degli assistenti educatori. L'abbinamento tra alunno e assistente educatore viene effettuato dall'aggiudicatario e dal Comune, con le proprie figure di riferimento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- continuità dell'assistente educatore, salvo casi specifici;
- indicazioni della Commissione rispetto al progetto individualizzato del minore;
- eventuali indicazioni da parte della famiglia;
- selezione attenta del personale da parte dell'aggiudicatario, evitando l'abbinamento tra assistente educatore e minore da seguire che abbiano relazioni parentali.

9. Nell'ambito della progettualità contenuta nel Progetto di vita è possibile prevedere all'interno del monte ore assegnato, delle attività extrascolastiche svolte sul territorio finalizzate all'acquisizione di maggiori competenze sociali e alla connessione con il tessuto sociale di appartenenza.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. il servizio dovrà essere svolto nell'arco dell'orario delle lezioni/attività scolastiche. Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici

2. Il lavoro educativo si svolgerà in modo prioritario a scuola, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza COVID e delle relative disposizioni, come tempo spazio della relazione con il soggetto disabile, ma la sua attenzione sarà anche quella di conoscere e di partecipare alla costruzione del progetto di vita del disabile al fine di integrare il proprio intervento con esso.

3. Il servizio è reso in regime d' appalto, con assunzione di rischio di impresa e della esatta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Impresa/Cooperativa aggiudicataria, mediante l'impiego di personale e di mezzi nella disponibilità e secondo l'organizzazione della Impresa/Cooperativa stessa.

4. La Comunità Montana, onde garantire la regolarità nell'espletamento dei servizi, indirizza tutte le comunicazioni al referente designato dalla Impresa/Cooperativa aggiudicataria, quale responsabile della direzione dei servizi.

5. Saranno rispettate le competenze proprie del Comune di residenza dell'utente e del prestatore di servizi come di seguito definite:

- è destinatario della regia dell'intervento tramite il servizio sociale;
- fornisce alla Impresa/Cooperativa tutti i supporti di conoscenza necessari alla realizzazione di un intervento efficace e coordinato;
- favorisce il raccordo e l'integrazione con il territorio, con i servizi e la famiglia;

ARTICOLO 9 - PERSONALE

1. Tutto il personale impiegato nei servizi dipende ad ogni effetto direttamente dall'Impresa/cooperativa aggiudicataria e deve mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, rispettoso del segreto d'ufficio in ordine a fatti, circostanze, dati e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

2. L'Impresa/Cooperativa dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 50% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, il contratto potrà essere rescisso con l'eventuale affidamento all'Impresa/Cooperativa che segue in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Ente.

3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla Comunità Montana Valle Brembana l'elenco del personale individuato per l'espletamento del servizio, con specificata la relativa qualifica, il titolo di studio e inquadramento contrattuale.

4. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato, e l'aggiudicatario è tenuto a garantire tale sostituzione in modo immediato rispetto alla richiesta dell'Comunità Montana Valle Brembana e comunque entro due giorni dalla richiesta.

5. In caso di assenza dell'assistente educatore, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione dell'assistente educatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico annuale.

Prima dell'inizio del servizio e comunque entro le ore 10,00 l'impresa aggiudicataria deve comunicare l'assenza dell'assistente educatore alla scuola, indicando non appena possibile, il periodo di assenza dell'assistente educatore e il nominativo del sostituto.

Per le situazioni di particolari gravità l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione del personale. Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza individuando, quando possibile, un solo sostituto per l'intero periodo.

ARTICOLO 10 - FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto dell'appalto un numero di operatori adeguato alle richieste pervenute.

10.1. L'Assistente educatore deve essere in possesso del Titolo di studio richiesto:

- diploma di educatore professionale e/o laurea in scienze dell'educazione o in materie pedagogiche o psicologiche;
- o diploma di scuola secondaria di 2^a grado ad indirizzo sociale pedagogico o educativo e con esperienza lavorativa (almeno n.3 anni) nell'ambito dei servizi socio-educativi oggetto dell'appalto, nella misura massima del 20% del monte ore). Solo in casi eccezionali e a seguito di approvazione formale da parte del referente del servizio per la Comunità Montana sarà possibile impiegare personale con altra qualifica, in ragione delle opportunità del caso specifico.

Sintesi delle attività spettanti ad un assistente educatore:

- Supporto all'autonomia dell'alunno disabile;
- Cura e igiene personale;
- Aiuto negli spostamenti in qualità di accompagnatore;
- Aiuto durante la somministrazione di cibo;
- Supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile nella relazione con i suoi pari e con gli adulti;
- Supporto nella relazione con gli adulti;
- Accompagnamento nei viaggi di istruzione se solo di una giornata, se formalmente richiesto dalla scuola e solo se preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile;
- Collaborazione nella stesura del P.E.I.;
- Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;
- Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile;
- Partecipazione alla programmazione;
- Partecipazione a incontri con insegnanti, specialisti ed a eventuali incontri formali con i genitori;
- Collaborazione alla costruzione di percorsi di integrazione del soggetto disabile con il suo territorio di appartenenza, sfruttando le risorse proprie del territorio e iniziative e/o laboratori attivati da comuni, parrocchie, oratori, cooperative sociali, etc., in attuazione di progetti promossi dal servizio sociale comunale e dal servizio di Neuropsichiatria, che prevedano un monte ore definito e aggiuntivo a quello previsto per l'assistenza svolta in ambito scolastico.

Attività non spettanti ad un assistente educatore:

- Elaborare il progetto educativo individualizzato dell'alunno, di competenza del team docenti;
- Accompagnare l'alunno in casi di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell'insegnante;
- Reperire e predisporre il materiale didattico da somministrare all'alunno, che deve invece essere ricercato dall'insegnante;
- Uscire sul territorio da solo con l'alunno;
- Assistere altri alunni non attribuiti allo stesso;
- Supplire all'assenza di altro personale scolastico o di altro Ente;
- Attuare prestazioni di carattere sanitario;
- Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un'attività;
- Incontrare individualmente i genitori, compito spettante agli insegnanti.

10.2 - Il Coordinatore

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (triennale o quinquennale, vecchio e/o nuovo ordinamento) in scienze pedagogiche, psicologiche, scienze dell'educazione o equipollenti ed esperienza almeno triennale nel coordinamento dei servizi di assistenza educativa scolastica.

Le mansioni sono le seguenti:

- funzione di coordinamento e supporto del personale assegnato;
- funzione di raccordo con ente committente, scuole e Comuni.

TITOLO II: OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ARTICOLO 11 - IMPEGNI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

All'aggiudicatario compete:

- Garantire il servizio con continuità, serietà e affidabilità;
- nominare n.1 coordinatore quale interlocutori per la Comunità Montana Valle Brembana relativi all'organizzazione del servizio;
- aderire alle sperimentazioni del servizio proposte dalla Comunità Montana Valle Brembana;
- gestire le risorse umane, promuovendone anche la formazione e lo sviluppo professionale;
- proporre alla Comunità Montana Valle Brembana modalità efficaci rispetto al controllo delle ore auto-rendicontate dal personale educativo;
- presenziare con i propri operatori e il coordinatore del servizio agli incontri di verifica con le assistenti sociali referenti (stimati in due incontri ad anno scol.-intermedio e finale);
- trasmettere al termine dell'anno scolastico ed entro il mese di luglio una relazione scritta in merito all'attività svolta e al servizio alla Comunità Montana Valle Brembana, agli assistenti sociali di riferimento, e in copia conoscenza ai Comuni;
- garantire la partecipazione stabile nelle commissioni multidisciplinari e nei tavoli di lavoro interdisciplinari;
- garantire, a totale onere economico dell'aggiudicatario stesso, l'eventuale monte ore aggiuntivo del proprio personale per gli incontri di coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi, non ricompresi nelle ore di programmazione riconosciute. La Comunità Montana Valle Brembana sostiene l'onere economico esclusivamente di 2 (due) ore mensili per la programmazione e monitoraggio di ogni assistente educatore per ogni alunno;

- dare avviso alla Comunità Montana Valle Brembana con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare quanto previsto nell'art. 37 "Cambi di Gestione" del CCNL delle Cooperative Sociali;
- comunicare ad inizio d'esecuzione del servizio l'elenco del personale, e il relativo titolo professionale inquadramento contrattuale, utilizzato per l'espletamento del servizio, e a mantenerlo nel corso di svolgimento del servizio fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate;
- comunicare all'inizio di ogni anno scolastico alla Comunità Montana Valle Brembana, l'elenco del personale assegnato ad ogni singolo minore;
- provvedere all'identificazione e nomina del personale educativo entro massimo 15 giorni lavorativi nei casi di richieste di attivazione del servizio ad anno scolastico avviato (ad es. per certificazioni ricevute successivamente al mese di settembre);
- in caso di assenza dell'assistente educatore prolungata, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione – per i casi di particolare gravità- dell'assistente educatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico annuale, avendo cura di individuare, quando possibile, un solo sostituto per l'intero periodo. Per tutti gli altri casi l'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione del personale assente dal servizio;
- in caso di assenza dell'assistente educatore giornaliera, l'impresa aggiudicataria dovrà, prima dell'inizio del servizio e comunque entro le ore 10,00, comunicare l'assenza dell'assistente educatore alla Scuola e alla Comunità Montana Valle Brembana, indicando il periodo di assenza dell'assistente educatore e il nominativo del sostituto.
- rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: in specifico, la Ditta dovrà produrre, per ciascun proprio dipendente/collaboratore che nell'esercizio dell'appalto debba avere contatti diretti e regolari con gli utenti minori del servizio, copia del certificato di cui all'articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- assumere, a totale onere economico dell'aggiudicataria, tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dal rimborso pasto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuali presidi igienico – sanitari, se necessari, nonché del materiale e/o beni strumentali necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- attivare per tutto il personale moduli di formazione permanente (aggiornamento professionale) di almeno 10 ore annue da svolgersi nel periodo di durata del servizio per ciascun operatore e finalizzate al miglioramento della qualità del servizio. La rendicontazione della formazione effettuata deve essere trasmessa annualmente alla Comunità Montana Valle Brembana e contenere l'indicazione degli argomenti trattati, della durata e dell'agenzia formativa;
- manlevare la Comunità Montana Valle Brembana, comunque estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, igienico -sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che possa insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- rendere disponibili tutte le informazioni e la documentazione, in qualunque momento, alla Comunità Montana Valle Brembana al fine di permetterne l'attività di monitoraggio e verifica;
- rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.;
- garantire la copertura delle spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- rispettare i protocolli per l'emergenza sanitaria COVID;
- osservare nell'uso delle attrezzature la vigente normativa di sicurezza;
- garantire ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio;

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale educativo adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
4. Precisamente l'impresa aggiudicataria si impegna nei confronti del personale:
 - a) Ad applicare il C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;

- b) Ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale;
- c) Il personale educativo dovrà essere inquadrato contrattualmente conformemente a quanto indicato nel contratto integrativo della provincia di Bergamo.
5. L'impresa garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.
6. L'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri educatori, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.
7. Tra la Comunità Montana Valle Brembana e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
8. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità della Comunità Montana Valle Brembana a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.
9. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri educatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante, ovvero la Comunità Montana Valle Brembana, da ogni responsabilità.
10. L'impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli educatori e in generale tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.
11. L'aggiudicatario s'impegna a rimborsare le eventuali spese per trasporto e mensa sostenute dai propri educatori per eventuali esigenze di servizio previste nel Progetto Individualizzato.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.
2. La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza;
3. L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.
4. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici);
5. L'aggiudicatario prima della stipula del contratto presenterà all'ente committente il progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), come indicato al punto 3.5 della delibera Anac n. 13 sopra citata.
6. L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato al presente disciplinare.

ARTICOLO 14 - RISPETTO D. LGS. 81/2008

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta e si obbliga all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
2. Resta inteso che l'appaltatrice, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 15 - RISPETTO DELLA LEGGE N. 68 DEL 12/03/1999

1. La cooperativa/impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili.

ARTICOLO 16 - RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/16 l'Aggiudicatario è Responsabile del trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi art. 9 del Regolamento UE 679/16 e giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16 in suo possesso riguardanti i destinatari del servizio e, pertanto, deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento.
2. L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16.
3. L'impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Comunità Montana Valle Brembana il nominativo del proprio Responsabile della Protezione dei Dati nominato ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16.

ARTICOLO 17 - SEDE OPERATIVA

1. Ai fini di un'ottimale organizzazione del servizio l'impresa aggiudicataria deve avere una sede operativa (o s'impegna ad averla in caso di aggiudicazione dell'appalto e all'atto della stipula contrattuale e comunque entro il mese di ottobre 2021) distante fino ad un massimo di 50 chilometri dalla sede della stazione appaltante a Piazza Brembana (BG).

2. Tale sede deve essere stabilmente funzionante (indicare indirizzo, numero di telefono e mail) con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio. In alternativa l'Impresa, qualora sia aggiudicataria del presente appalto, si deve impegnare a stabilire detta sede come richiesto al comma 1), nonché detti responsabile e coordinatori, non più tardi del trentacinquesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione definitiva del servizio.

In questo caso l'aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile, nonché l'esistenza del responsabile e dei coordinatori in loco tramite produzione di lettera d'incarico.

TITOLO III: CORRISPETTIVI – PAGAMENTI - REVISIONE DEI PREZZI

ARTICOLO 18 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I prezzi pattuiti per il servizio saranno quelli fissati in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

2. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture elettroniche mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate per ogni alunno in carico, suddivise per minore con indicazione del comune di residenza;

3. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante (Comunità Montana Valle Brembana) dà corso alla liquidazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.

4. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

5. Viene inoltre espressamente convenuto che la Comunità Montana Valle Brembana può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Impresa, o il rimborso spese a pagamento di penalità.

6. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla Impresa aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora.

ARTICOLO 19 - REVISIONE DEI PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 a partire dal secondo anno (dal 01 settembre 2022) sulla base dell'indice Istat.

ARTICOLO 20 - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

1. È facoltà dell'Amministrazione apportare variazioni in aumento o diminuzione al monte ore succitato nella misura massima del 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

TITOLO VI: ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo la Comunità Montana Valle Brembana, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. Per tale motivo, a maggiore garanzia, la ditta appaltatrice dovrà stipulare e consegnare alla Comunità Montana Valle Brembana, prima dell'inizio dell'appalto, una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

a) la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente appalto;

b) la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato;

c) la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

· R.C.T. massimale unico per sinistro euro 5.000.000,00=

· R.C.O. massimale unico per sinistro euro 3.000.000,00=con un sotto limite di euro 2.000.000,00= per persona.

2. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti della Comunità Montana Valle Brembana e dei suoi Amministratori, Dipendenti o prestatori d'opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.

3. Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

4. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale (preferibilmente originale), dalla ditta appaltatrice alla Comunità Montana Valle Brembana, prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

5. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alla Comunità Montana Valle Brembana alle relative scadenze.

ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.
2. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

ARTICOLO 23 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla Comunità Montana Valle Brembana in merito ai servizi oggetto del presente appalto.
2. Ogni qualvolta verranno riscontrate inadempienze in merito a quanto previsto nei singoli articoli del presente bando e del capitolato allegato, la Comunità Montana Valle Brembana applicherà penali, comprese tra € 500,00 ed € 2.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza.
3. Il Responsabile Servizi Sociali della Comunità Montana, avuta conoscenza delle inadempienze, attiverà le modalità di approfondimento, provvederà a contestare formalmente alla ditta appaltatrice l'infrazione tramite lettera raccomandata. La ditta dovrà produrre eventuali contro-deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Queste ultime saranno valutate dal Responsabile suddetto che deciderà se procedere o meno all'applicazione delle penali di cui sopra. Il non riscontro da parte del Responsabile, entro i tempi previsti, delle contro-deduzioni verrà considerato come silenzio/assenso.
4. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 gg. dalla notifica o dalla comunicazione effettuata mediante lettera R.R.
5. Decorso inutilmente tale termine, la Comunità Montana Valle Brembana provvederà alla ritenuta diretta sui crediti in corso.
6. Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
7. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in €. 1.500,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. La Comunità Montana Valle Brembana potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

ARTICOLO 24 – RIFUSIONI DANNI E SPESE

1. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità (come indicate nel succitato articolo), la Comunità Montana può rivalersi, oltre che sul deposito cauzionale come specificato nel bando, anche mediante trattenuta sui crediti eventualmente maturati dall'aggiudicataria inadempiente per servizi già eseguiti.

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Comunità Montana Valle Brembana si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, e così sommariamente riassumibili:

- Difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
- Gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell'impresa;
- Non attuazione del progetto presentato;
- Superamento di n.3 (tre) penali per anno solare;
- Arbitrario abbandono da parte della Impresa dei servizi oggetto dell'appalto;
- Perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
- Fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico della Impresa aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- Subappalto totale o parziale del servizio;
- Cessione del contratto a terzi;
- Accertata inadempienza da parte della impresa aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Comunità Montana Valle Brembana;
- Insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;

- Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine alla Comunità Montana Valle Brembana;
 - Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 C.C.
2. L'affidamento decade di diritto qualora nei confronti dell'impresa aggiudicataria sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 3. La Comunità Montana Valle Brembana si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse.
 4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All'impresa aggiudicataria non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
 5. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, la Comunità Montana Valle Brembana incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
 6. La Comunità Montana Valle Brembana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.
 7. La Comunità Montana Valle Brembana potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione definitiva.
 8. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
 9. **Si dà atto che costituirà altresì causa di risoluzione anticipata del contratto senza applicazione di penali, l'eventuale mancato rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, da parte dei comuni aderenti.**

ARTICOLO 26 - GARANZIA

1. A seguito della aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici;
2. La garanzia deve essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la garanzia sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato.

ARTICOLO 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della ditta appaltatrice.
2. Nel caso in cui la ditta appaltatrice non stipuli e /o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al Contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione della Comunità Montana Valle Brembana che le porrà a carico le eventuali spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
3. L'aggiudicatario, per la stipulazione del contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto derivante dal presente appalto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
4. L'aggiudicatario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare alla Comunità Montana, entro sette giorni dalla loro accensione e comunque antecedentemente alla stipulazione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Bergamo (Italia).

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 del GDPR) e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: esecuzione del SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

I dati personali verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di affidamento del servizio.

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste in ottemperanza la Regolamento UE 679/16 (art. 32).

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Comunità Montana Valle Brembana.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 28 del GDPR per la Comunità Montana Valle Brembana è la Responsabile dei servizi sociali dott.ssa Calegari Maria.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 di Comunità Montana Valle Brembana è il dott. Luigi Mangili.

ARTICOLO 30 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata all'atto della stipulazione del contratto.

2. Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

ARTICOLO 31 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

1. Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dalla Comunità Montana Valle Brembana.

3. il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale relativa alla emergenza sanitaria da COVID 19.

ARTICOLO 32 - ALLEGATO

1. L'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) fa parte dei documenti di gara e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Tale documento è da considerarsi come valutazione preventiva dei rischi specifici e da interferenza relativi ai servizi oggetto del bando di gara e del presente Capitolato; lo stesso sarà integrato con i dati dell'impresa aggiudicataria e fungerà da base per la redazione del DUVRI operativo.